



## Decreto n° 0100 / Pres.

Trieste, 11 maggio 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

D.P.R. 361/2000, ART. 4. ASSOCIAZIONE BACHMANN CULTURA E SPORT ASD (ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA) TARVISIO (UD). PRESA DATTO DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 11/05/2016

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 05/05/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 06/05/2016



**Premesso** che con proprio decreto n. 034/Pres. dell'11 marzo 2014 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione "Bachmann – Cultura e Sport ASD (associazione sportiva dilettantistica)", con sede a Tarvisio (UD), ne è stato approvato lo statuto ed è stata iscritta al n. 267 del Registro regionale delle persone giuridiche;

**Vista** la domanda del 18 aprile 2016 con cui il Presidente della predetta Associazione, nel comunicare l'avvenuta trasformazione della medesima in società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, denominata "Bachmann Sport College" (Bachmann s.c.s.d.r.l.), come deliberato dall'assemblea straordinaria dell'8 aprile 2016, ha richiesto la presa d'atto di un tanto e la conseguente cancellazione dell'Associazione riconosciuta dal Registro regionale delle persone giuridiche;

**Visto** il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Roberto Riccioni, notaio iscritto nel Ruolo dei distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, rep. n. 114905, racc. n. 22503, registrato a Udine il 15 aprile 2016 al n. 5028/1T;

**Constatata** l'incompetenza della Regione ad approvare la trasformazione di un'associazione riconosciuta in società cooperativa a responsabilità limitata, essendo tale operazione – a seguito dell'abrogazione dell'omologazione del tribunale disposta dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 – rimessa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2500, 2463, 2330 c.c., al solo controllo di legalità posto a carico al notaio dall'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

**Preso atto** peraltro che dal citato verbale notarile risulta la regolarità della convocazione dell'assemblea straordinaria e la conformità della deliberazione di trasformazione dell'associazione alle prescrizioni dell'articolo 2500-octies c.c. sulle trasformazioni eterogenee in società di capitali;

**Preso atto**, in particolare, che dal citato verbale notarile, per specifica dichiarazione del Presidente dell'associazione, risultano rispettati i divieti, di cui all'articolo 2500-octies, comma 3, c.c., di trasformazione eterogenea di associazioni "*che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico*", e - trattandosi di associazione costituita prima del 1° gennaio 2004 – che abbiano proceduto alla costituzione "*di fondi con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione*", come prescritto dall'articolo 223 octies delle disposizioni di attuazione del codice civile;

**Preso atto** della relazione di stima, redatta ai sensi dell'articolo 2343 c.c., dal dott. Gianluca De Zan, dottore commercialista, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di La Spezia ed asseverata con giuramento dinanzi al Cancelliere del Tribunale di La Spezia in data 7 aprile 2016 (cron. n. 373) dalla quale risulta, in particolare, che la valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo di pertinenza dell'associazione è stata fatta tenendo presente, per assicurare la garanzia patrimoniale della società di fronte ai terzi, la necessità di non indicare un valore del capitale superiore al valore effettivo dei beni;

**Riconosciuta** pertanto l'opportunità di accogliere la richiesta di cancellazione dell'associazione dal Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell' articolo 4, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, poiché l'ente, non essendo più un'associazione riconosciuta, non è più legittimato a restare iscritto in esso;

**Atteso**, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2500, commi 2 e 3, c.c., la trasformazione ha effetto dall'adempimento dell'onere pubblicitario richiesto per la cessazione dell'ente che effettua la

trasformazione medesima;

**Visto** l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

**Visti** gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

#### **Decreta**

**1.** Si prende atto della trasformazione dell'Associazione riconosciuta "Bachmann – Cultura e Sport ASD (associazione sportiva dilettantistica)" con sede a Tarvisio (UD) in società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, denominata "Bachmann Sport College" (Bachmann s.c.s.d.r.l.), deliberata dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta dell'8 aprile 2016.

**2.** La suddetta Associazione sarà cancellata dal Registro regionale delle persone giuridiche. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -